



COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15/9/2014

INDICE

CAPO I° - Limiti del Regolamento - Generalità

ART. 1 - Disciplina della polizia rurale

ART. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale

ART. 3 - Ambito di applicazione

ART. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

ART. 5 - Ordinanze del sindaco e del Responsabile della Polizia Municipale

CAPO II° - Lotta contro i parassiti delle piante

ART. 6 - Difesa contro i parassiti delle piante

ART. 7 - Malattie delle piante

ART. 8 - Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

ART. 9 - Trattamenti antiparassitari e diserbo delle colture

CAPO III° - Alberi, radici e rami protesi

ART. 10 - Distanza per alberi e siepi

ART. 11 - Rami protesi e radici

ART. 12 - Protezione e taglio delle piante

ART. 13 - Proprietà dei frutti caduti dalle piante

CAPO IV° - Detenzione e conduzione di animali

ART. 14 - Pascolo degli animali

ART. 15 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

ART. 16 - Pascolo abusivo

ART. 17 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

ART. 18 - Animali rinvenuti nei propri fondi

ART. 19 - Custodia di animali in transito

ART. 20 - Detenzione di animali

ART. 21 - Denuncia di possesso d'animali

ART. 22 - Esercizio di caccia e pesca

ART. 23 - Nidi d'uccello

ART. 24 - Tutela dell'apicoltura

ART. 25 - Sciame d'api

CAPO V° - Rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui

ART. 26 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione

CAPO VI° - Delle Acque

ART. 27 - Attraversamenti stradali

ART. 28 - Smaltimento delle acque piovane

ART. 29 - Deflusso delle acque e spurgo di fossi e canali

ART. 30 - Canali artificiali e irrigazioni laterali

ART. 31 - Pozzi d'irrigazione e invasi artificiali

CAPO VII° - Malattie del bestiame

ART. 32 - Obbligo di denuncia

ART. 33 - Igiene degli animali nelle stalle

ART. 34 - Abbeveratoi per animali

ART. 35 - Cura degli animali

ART. 36 - Isolamento per malattie contagiose

ART. 37 - Smaltimento di animali morti per sospetto o a causa di malattie infettive

CAPO VIII° - Sistema sanzionatorio

ART. 38 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

ART. 39 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

ART. 40 - Omessa ottemperanza alle ordinanze del Comune

ART. 41 - Sequestro e custodia delle cose

ART. 42 - Omessa ottemperanza ai provvedimenti degli organi comunali

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1

Disciplina della polizia rurale

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Chiesina Uzzanese, ed ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, con lo sviluppo dell'agricoltura e con la tutela dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola (la coltivazione, l'allevamento, le trasformazioni agroalimentari), la cultura contadina e la vita sociale nelle campagne.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni presenti in altri regolamenti comunali o a leggi statali o regionali.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale posto all'esterno del perimetro del centro abitato. Alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato. In tal caso ne verrà fatta espressa menzione.

2. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che nelle materie oggetto del presente atto, saranno dati, in circostanze straordinarie, dal Sindaco o dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di p.g. a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art.4

Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di p.g. a norma delle disposizioni vigenti (art. 57 Cod. Proc. Pen.).

2. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai terreni sia pubblici che privati in genere e comunque in tutti i luoghi ove si svolgano le attività sottoposte alla vigilanza del presente regolamento.

Art. 5

Ordinanze del Sindaco e del Responsabile della Polizia Municipale

1. Le ordinanze emanate in materia dal Sindaco o dal Responsabile della Polizia Municipale debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 6

Difesa contro i parassiti delle piante

1. Gli Enti pubblici, le Istituzioni pubbliche ed i privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lotta obbligatoria contro:

- il cancro colorato del platano,

- la processionaria del pino;

e di lotta consigliata, contro:

- il bruco americano,

- il cancro del cipresso,

- la grafiosi dell'olmo.

2. In tutti i casi dovranno adottare appropriati sistemi di lotta per combattere gli agenti fotogeni e le malattie citate affinché non si diffondano agli altri esemplari arborei eventualmente presenti nell'ambiente circostante.

3. Quanto stabilito dal presente articolo si applica anche nel centro abitato.

Art. 7

Malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con le strutture sanitarie pubbliche competenti, con gli uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico del territorio, impartirà di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli agricoltori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni.

2. Salve le disposizioni della legge 18 giugno 1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento d'attuazione della medesima approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli agricoltori e ad altri comunque interessati, di denunciare all'Autorità comunale la comparsa di crittogame, di parassiti e nuove specie di insetti o comunque di malattie o deperimenti di piante, che appaiono pericolosi e diffusivi.

3. In caso di malattie diffuse o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione senza il certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 8

Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante richiedono il rispetto delle seguenti norme:

- Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e diffusibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere certificate.

- Trattamenti fito sanitari

L'uso di presidi sanitari da utilizzarsi per la prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante deve avvenire secondo le disposizioni impartite dal Ministero della Sanità o dalle aziende USL di competenza, a termini della LR 36/1999;

Art. 9

Trattamenti antiparassitari e diserbo delle colture.

1. I trattamenti antiparassitari e gli interventi di diserbo delle colture per uso agricolo devono avvenire secondo le modalità di cui alla LR 36/1999;

2. Chiunque per se o per conto terzi, impiega prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante destinati all'utilizzo per scopi non agricoli, deve richiedere e ottenere il nulla osta di carattere sanitario del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda USL competente, secondo le modalità di cui all'art.6, della LR 36/1999.

CAPO III

ALBERI, RADICI E RAMI PROTESI

Art. 10

Distanze per alberi e siepi

1. Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite dal Codice Civile e dal vigente Codice della Strada.

Art. 11

Rami protesi e radici

1. I proprietari di alberi e siepi a confine di strade (come definito da art. 29 Dlgs 285/1992), sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della strada) nascondendo la segnaletica, la pubblica illuminazione o compromettendo la visuale.

2. In ogni caso l'Amministrazione Comunale potrà eseguire il taglio dei rami protesi senza preventiva autorizzazione del proprietario riservandosi di addebitare allo stesso le spese sostenute.

3. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di pubblico transito.

4. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie e foglie di fondi privati, vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

6. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

7. Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

8. Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami e ramaglie, dovessero cadere in acqua o minacciare di cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

9. Quanto stabilito nel presente articolo si applica anche nel centro abitato.

Art. 12

Protezione e taglio delle piante

1. E' fatto divieto di:

- tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- danneggiare le piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, sveltandole o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo.

2. E' consentito l'abbattimento di piante insistenti su terreni, orti e giardini privati purchè non siano soggette a vincolo di alcun genere (giardini storici; vincoli regionali o nazionali; vincoli di piano regolatore generale). Pertanto per non abbattere specie vegetali comunque protette, è consigliabile assumere informazioni presso il Corpo Forestale dello Stato e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune.

Il Comune può comunque procedere all'abbattimento delle piante il cui stato può costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità.

3. Quanto stabilito nel presente articolo si applica anche nel centro abitato.

Art. 13

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

CAPO IV

PASCOLO – DETENZIONE E CONDUZIONE DI ANIMALI

Art. 14

Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 15

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre presentare preventiva richiesta al Comune, o all'ente proprietario del terreno.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
3. Nelle ore notturne il pascolo è consentito nei soli fondi chiusi.

Art. 16

Pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito a norma del presente Regolamento.

Art. 17

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

1. Coloro che debbono attraversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.
2. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie o greggi dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
3. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 18

Animali rinvenuti nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi rinviene animali che non siano di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto dal proprietario del fondo. Il legittimo proprietario dell'animale è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

Art. 19

Custodia d'animali in transito

1. Lungo le strade pubbliche o d'uso pubblico nessun animale, che sia ovino, suino, caprino, equino o bovino, può essere lasciato senza custodia.

Art. 20

Detenzione di animali

1. E' vietato secondo quanto disposto dall'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. Quanto disposto con il presente articolo si applica anche nel centro abitato.

Art. 21

Denuncia di possesso d'animali

1. I proprietari e i conduttori di fondi agricoli debbono denunciare, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, all'autorità comunale e/o al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovine, caprine, suine e di animali da cortile a qualsiasi titolo detenute e qualsiasi variazione che intervenga in futuro nel numero dei capi.

Art. 22

Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e statali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art. 23

Nidi d'uccelli

1. E' vietata la distruzione dei nidi e delle nidiate d'uccelli.
2. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 24

Tutela dell'apicoltura

1. Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali.
2. E' parimenti vietato l'uso di qualsiasi sostanza che provochi la morte di questi insetti.

Art. 25

Sciami d'api

1. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciami, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.

2. Inoltre chi deve raccogliere sciami dei propri alveari su fondi altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

CAPO V

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 26

Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione

1. Colture agrarie, allevamenti e aree verdi

I proprietari dei fondi agricoli possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili purché non provochino danni o molestie a persone e cose altrui. I terreni incolti devono essere mantenuti costantemente sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti e di vegetazione spontanea infestante e per prevenire il rischio incendi.

Nel caso di inadempienza il competente organo comunale provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il proprietario ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento.

2. Bruciatura di stoppie, erbe e ramaglie

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art.185, comma1, lettera f) (materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente e ne mettono in pericolo la salute umana) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Il Comune ha la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Fuori dal centro abitato, ferme restando le limitazioni di cui sopra le operazioni dovranno essere effettuate nelle prime ore della mattina e concludersi entro le ore 09.00, nel rispetto delle più elementari precauzioni e sotto costante sorveglianza di un addetto, in modo da evitare che il fuoco possa costituire pericolo per il formarsi di incendi. Nel bruciare i materiali di cui al presente comma, particolarmente in vicinanza di altre proprietà o di strade pubbliche, si devono usare le precauzioni necessarie ad evitare danni a persone e a cose. Si dovrà pertanto operare in assenza di vento e ad una distanza tale da non compromettere la visibilità sulla rete viaria.

3. Uso di esche avvelenate

Come stabilito dalla Legge Regione Toscana 16 agosto 2001 n. 39 ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione.

4. Derattizzazione

Le attività di derattizzazione si effettuano esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia e con prodotti specificatamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e di altri aventi

diritto. Al di fuori dei luoghi di cui sopra, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare.

Le ditte incaricate dal Comune di effettuare il servizio di derattizzazione sul territorio comunale, devono presentare un programma di interventi accompagnato dalle schede di intervento e monitoraggio dopo ogni tipo di servizio.

5. Arature

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico od interpodere/vicinale (Vedasi art. 2 Dlgs 285/1992), devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle banchine e ai fossi di deflusso delle acque piovane. Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia. La distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, deve essere di cm 200.

Le arature in vicinanza di canali e fossi consortili o interpoderali o capifosso, devono avvenire senza ostruire il normale deflusso delle acque e senza arrecare danno ai cigli.

La distanza minima delle arature dai cigli, qualora non già prevista da Norme vigenti, è di cm. 100, salvo la presenza di servitù che prevedano dimensioni diverse.

6. Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

7. Spargimento di liquami e fanghi di depurazione su suolo agricolo

a) Gli imprenditori agricoli che effettuano concimazioni organiche con liquami e/o fanghi di depurazione dovranno attenersi alle normative vigenti, relativamente ai quantitativi da utilizzare come previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

b) Qualora vengano utilizzati liquami zootecnici o acque reflue di frantoio o altre sostanze derivanti da processi di trasformazione per i quali è prevista l'utilizzazione agronomica, gli interventi devono essere effettuati nelle quantità e sulle superfici autorizzate e nelle epoche e periodi indicati.

c) Sulle modalità e sugli orari di spargimento si fissa quanto segue:

- 1) Gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dovranno essere muniti di regolare Piano di smaltimenti dei liquami zootecnici (da presentare alla Amministrazione Provinciale),
- 2) È fatto divieto di spargimento nei giorni festivi,
- 3) È fatto divieto di spargimento nei terreni allagati e gelati,
- 4) È fatto divieto di spargimento in prossimità di fabbricati d'abitazione e di altri edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio.
- 5) Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è possibile lo spargimento nell'arco orario compreso fra le 05.00 e le 09.00 e, comunque, solo su terreni in cui sia possibile l'immediato interrimento,
- 6) La distribuzione deve essere fatta con mezzi adeguati ad impedire la diffusione di odori molesti.

8. Utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e sanse umide provenienti dall'attività dei frantoi oleari

Oltre alla comunicazione di cui all'art. 31 del Regolamento Regionale n. 46/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08.09.2008, i soggetti che vorranno utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide provenienti dall'attività dei frantoi oleari, a scopo agronomico, dovranno comunicare con una settimana di anticipo rispetto ai giorni programmati per lo spandimento:

- a) l'indicazione puntuale dell'area interessata dall'utilizzo;
- b) il nominativo della Ditta incaricata;
- c) i presumibili quantitativi da impiegare.

Dovranno altresì essere comunicate eventuali variazioni al programma già trasmesso ai competenti uffici del Comune.

9. Contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

10. Utilizzazione di inerti

Il materiale di scarto di attività agronomiche (tutoli, vinacce ecc.) può essere utilizzato nel ciclo colturale produttivo, mentre il materiale proveniente da spianamenti scavi ecc. può essere utilizzato per le sistemazioni agrarie previa comunicazione al Comune.

Si ricorda che per sistemazioni agrarie si devono intendere i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria, mentre per miglioramento fondiario si intendono i movimenti di terreno e gli spianamenti all'interno dell'azienda agraria che comportano l'utilizzo di materiale di risulta che può essere utilizzato a fini industriali, opere stradali ecc. nella misura non superiore al limite di 5.000 metri cubi per ettaro.

E' da considerarsi attività di cava, regolamentata dalla Legge Regionale n. 78 del 3 novembre 1998, tutto quello che non è ricompreso nel periodo precedente. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

11. Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta funzione del territorio. In base a tali principi non è possibile lasciare i terreni in completo abbandono, che possono determinare la proliferazione di malerbe, il propagarsi di animali molesti e deturpare il paesaggio agrario circostante.

Nei casi in cui sia verificata una situazione di degrado come sopra descritta, il competente organo comunale provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando il proprietario ad effettuare le opere di manutenzione necessarie al ripristino dell'area alle condizioni di corretto uso.

12. Atti vietati sulle strade

Le strade interpoderali/vicinali devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono altresì consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrecano danni al fondo stradale,
- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali.

CAPO VI DELLE ACQUE

Art. 27

Attraversamenti stradali

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condutture d'acqua è obbligato a mantenere i condotti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche nel centro abitato.

Art. 28

Smaltimento delle acque piovane

1. I proprietari o i conduttori dei terreni confinanti con strade pubbliche di qualsiasi tipologia, la cui natura e pendenza non consenta la raccolta delle acque piovane attraverso appositi canali o fosse di scolo e il deflusso avvenga quindi nelle cunette stradali, sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

2. I proprietari o conduttori dei terreni devono provvedere all'esecuzione di apposite opere di raccolta delle acque piovane, quali fossati e canali di scolo, anche munendosi di autorizzazioni qualora richieste da vigenti disposizioni di legge, in modo da farle defluire verso i corsi d'acqua principali. I proprietari dei terreni eventualmente posti a valle devono raccordare i condotti di scolo sui loro terreni con quelli dei terreni posti a monte se sia richiesto dal sistema di regolamentazione del deflusso delle acque.

3. Coloro che intendano realizzare costruzioni in prossimità delle strade devono farlo senza modificare o alterare il corso dei fossi esistenti al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, se non previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà disporre l'eventuale esecuzione di condotti alternativi. Al riguardo, nel caso di presentazione di elaborati progettuali per l'esecuzione di opere edili su terreni posti all'esterno del centro abitato, il committente ed il tecnico incaricato dovranno evidenziare la presenza di condotti di scolo delle acque piovane presenti sul terreno oggetto dell'intervento e l'eventuale proposta di modifica del percorso dei fossi o canali interessati dai lavori.

4. Se per gli effetti di costruzioni edili i corsi d'acqua dovessero essere incanalati e coperti, il proprietario del fondo dovrà provvedere allo spurgo del tratto tombato ed a eseguire tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie.

5. La disciplina di cui ai precedenti commi 3 e 4 con gli opportuni strumenti previsti dalle norme urbanistiche, dovrà trovare applicazione anche per gli interventi sui fossi tra proprietà private.

Art. 29

Deflusso delle acque e spurgo di fossi e canali

1. E' vietato qualsiasi intervento sui corsi delle acque pubbliche, in particolare mediante formazione di chiuse, pietraie, scavazioni, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie, che possano alterare il libero corso delle acque.

2. I proprietari e i conduttori dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

3. Sono pure vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che possono inoltrarsi dentro fossi e canali in modo tale da restringerne la sezione e rallentare la portata delle acque.

4. I proprietari e conduttori dei terreni soggetti a servitù di attraversamento di fossi e di canali privati, devono attivarsi affinché siano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da vegetazione per evitare che, in caso di piogge continue e di piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e siano danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

5. I proprietari e conduttori frontisti dei fossi e canali, esclusi dall'ambito di competenza del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, devono provvedere costantemente alla manutenzione delle pertinenze idrauliche eseguendo le seguenti opere a tutela del territorio:

- Restauro delle ripe e dei muri di sostegno dei fondi laterali a strade di qualsivoglia tipologia e classificazione, ripristino delle scarpate e degli argini al fine di evitare smottamenti e frane;
- Profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulitura dei fossi correnti lungo le strade di qualsiasi tipologia e classificazione compresi i tratti sottostanti ponti o manufatti similari e i tratti tombinati con rimozione di qualsiasi tipo di ostruzione, anche temporanea, in modo che anche in caso di piogge abbondanti e continue il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini sia pubbliche che private, ed evitare in particolare fenomeni di allagamento ed acqua planing;
- Taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d'acqua;
- Tagli delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

6. Inoltre tutti i proprietari dei terreni adiacenti ai corsi d'acqua indicati dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con apposita comunicazione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua consorziati devono consentire l'accesso ed il transito delle macchine operatrici adibite alla Manutenzione Ordinaria all'interno delle fasce di rispetto (ml. 4 calcolati a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda) previste nel regolamento per la

conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze di cui alla Del. C.D. n. 11/94 del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e dal R.D. n. 523/04.

Art. 30

Canali artificiali e irrigazioni laterali

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada e alle sue pertinenze.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.
3. I proprietari, o loro aventi causa a qualsiasi titolo, di fondi agricoli confinanti con strade o fossi pubblici o privati devono mantenere sgombri, o nel caso siano assenti costruire, dei fossi d'adduzione in maniera da evitare l'immissione nelle strade o fossi pubblici o privati di consistenti masse di materiali erosi.
4. E' vietato permettere che sistemi di irrigazioni bagnino la proprietà altrui o quella pubblica.

Art. 31

Pozzi d'irrigazione e invasi artificiali

1. E' vietato effettuare trivellazioni per la ricerca d'acqua senza avere ottenuto l'autorizzazione degli Enti preposti. I pozzi ad anello, le cisterne e simili manufatti devono comunque essere muniti d'idonea protezione contro cadute accidentali di persone o animali e adeguatamente segnalati.
2. Per la realizzazione di invasi artificiali occorre munirsi dei necessari permessi dell'Autorità Comunale. Anche gli invasi artificiali devono essere muniti di idonea protezione, affinché non vi cadano dentro né persone né animali.

CAPO VII MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 32

Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 33

Igiene degli animali nelle stalle

1. Le stalle con due o più capi debbono essere fornite d'apposita concimaia costruita in conformità con le disposizioni del R.D.L. 1 dicembre 1930 n. 1682 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata a debita distanza dai corsi d'acqua.
3. La costruzione di stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene e in maniera che sia evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.
4. L'uso dei materiali e le modalità tecniche di costruzione dovranno sempre garantire il benessere degli animali allevati.
5. Le stalle non devono essere in comunicazione con locali d'abitazione e, se situate sotto le abitazioni, devono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas.

Art. 34

Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 35

Cura degli animali

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate ed essere tenuto pulito e non sporco di sterco o altro materiale.
2. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 36

Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 37

Smaltimento di animali morti per sospetto o a causa di malattie infettive

1. Nel caso in cui gli animali muoiano a causa di malattie infettive o diffuse o si sospetti che lo siano dovrà essere disposta la loro distruzione nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria. Il Sindaco indicherà, di volta in volta le modalità di distruzione della carcassa da eseguirsi comunque sempre alla presenza degli operatori del servizio veterinario dell'Azienda - Unità Sanitaria Locale.

CAPO VIII SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 38

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite mediante l'applicazione di sanzioni amministrative come di seguito indicato:
 - a) per la violazione alle disposizioni del capo II si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 180,00 (in misura pari ad € 60,00)
 - b) per la violazione alle disposizioni dei capi III, IV, e VII si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 (in misura pari ad € 100,00)
 - c) per la violazione alle disposizioni del capo VI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 60,00 ad € 360,00 (in misura pari ad € 120,00)
 - d) per la violazione alle disposizioni del capo V si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 480,00 (in misura pari ad € 160,00)
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

Art. 39

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il competente organo del comune può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.
2. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 40

Omessa ottemperanza alle ordinanze del Comune

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo precedente, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 ad € 480,00 (in misura pari ad € 160,00).

Art. 41

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 42

Omessa ottemperanza ai provvedimenti degli organi comunali

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la specifica attività del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione commessa;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza è stata inflitta.

Art. 43

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le normative nazionali, regionali e provinciali in materia.

Art. 44

Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente Regolamento.